PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 29 (Capitolato Allegato C)

Tutto il personale che si trovera' in servizio delle ferrovie esercitate dallo Stato all'epoca della promulgazione della legge di concessione e' accettato dalla compagnia con equivalenza di grado, stipendio, diritti e competenze, come risultera' da apposito elenco che sara' redatto dal Ministero dei lavori pubblici e consegnato in forma autentica alla compagnia appena promulgata la legge che approva la cessione.

La posizione di detto personale nei rispettivi gradi verra' regolata in base all'anzianita'.

Le promozioni verranno fatte in perfetta parita' in concorso col personale che e' gia' sotto la dipendenza della compagnia.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato C
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-c-art-29/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it